

Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Articolo 1 - Finalità

L'Organismo di Vigilanza è costituito ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 231/01, ed è dotato di pieni ed autonomi poteri di iniziativa e di controllo sulle attività della Sgr. E' composto da soggetti in grado di assicurarne un adeguato livello di professionalità e continuità di azione e ha il compito di valutare l'adeguatezza dei modelli di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico adottati dalla Sgr, nonché di vigilare sul loro funzionamento ed osservanza, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal d. lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Effettua proposte ed osservazioni relative ad aggiornamenti dei suddetti modelli potendosi avvalere delle competenti funzioni della Sgr e verifica l'attuazione e l'efficacia delle soluzioni proposte.

Definisce le iniziative più idonee a diffondere tra il personale e i consulenti la conoscenza dei modelli di organizzazione, gestione e controllo nonché del Codice Etico tramite la formazione del personale e ne chiarisce, mediante pareri, il significato e l'applicazione.

Riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione circa l'attività svolta. Produce annualmente una relazione per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale nella quale riferisce in merito alle attività svolte e definisce un programma di attività da svolgersi nel periodo successivo.

Attiva, tramite le funzioni preposte, gli eventuali procedimenti disciplinari ai sensi di legge e di contratto collettivo applicabile, idonei a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei modelli di organizzazione, gestione e controllo e nel Codice Etico.

Predisporre un efficace sistema di comunicazione interna che, garantendo la massima riservatezza e tutela del segnalante, permetta a tutti coloro che vengano a conoscenza di situazioni illecite nonché di situazioni non conformi ai modelli di organizzazione, gestione e controllo ed al Codice Etico adottati, di segnalarle a tutte le funzioni aziendali, in relazione ai rispettivi compiti, e di trasmettere all'Organismo di Vigilanza ogni notizia rilevante ai fini del d. lgs. 231/01 quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, quelle emergenti da:

- risultanze dell'attività di controllo (attività di monitoraggio, report riepilogativi, indici consuntivi);
- anomalie o atipicità riscontrate nello svolgimento delle varie attività;
- richieste di autorizzazioni per voci di spesa che esulino dall'ordinaria amministrazione;
- richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti e/o dipendenti per procedimenti relativi a reati previsti dal d. lgs. 231/01;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al d. lgs. 231/01;
- modifiche organizzative/procedurali riferibili al d. lgs. 231/01.

Alla mancata osservanza del dovere di informazione saranno applicate le sanzioni disciplinari previste dal CCNL e dalle disposizioni aziendali.

Per lo svolgimento dei compiti sopra menzionati l'Organismo di Vigilanza può avvalersi della collaborazione delle strutture aziendali, nonché di eventuali collaboratori o soggetti esterni competenti in materia finanziaria, contabile o altro settore tecnico.

Articolo 2 - Composizione

L'Organismo di Vigilanza è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Società, che sono scelti preferibilmente tra membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Funzione di Controllo Interno o di Compliance.

Il Presidente e il Segretario dell'Organismo sono altresì nominati dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono, in ogni caso, essere in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità ed indipendenza pari almeno a quelli stabiliti dalla normativa prevista per gli esponenti aziendali delle società di gestione del risparmio. In capo ad essi non dovranno essere riscontrabili cause di incompatibilità o conflitti di interesse dovuti a rilevanti rapporti di natura patrimoniale o familiare con la società, i suoi esponenti o i soggetti in posizione apicale.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono allo scadere rispettivamente della carica e della mansione sopra indicata da loro ricoperta all'interno della Sgr, ma continueranno a svolgere le funzioni loro assegnate fino all'entrata in funzione operativa dei loro sostituti.

L'Organismo può, inoltre, invitare alle proprie riunioni persone ad esso estranee che facciano parte o meno del personale della Sgr; in particolare potranno presenziare alle riunioni dell'Organismo consulenti, tecnici e Responsabili delle Funzioni della Sgr o del Gruppo, chiamati a riferire su argomenti di stretta competenza.

Nel caso in cui uno dei soggetti componenti l'Organismo di Vigilanza sia coinvolto in una delle attività illecite previste dalla legge, il Consiglio d'Amministrazione procederà alla sua sostituzione.

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al più stretto riserbo e segreto professionale relativamente alle informazioni di cui vengono a conoscenza nell'espletamento dell'incarico e agiscono con il massimo grado di diligenza per evitare qualsiasi fuga di notizie o informazioni riservate verso l'esterno.

Articolo 3 - Periodicità e modalità di convocazione

L'Organismo si riunisce almeno semestralmente, anche per tele o videoconferenza, ma può essere convocato d'urgenza in caso di necessità su richiesta di uno qualsiasi dei suoi componenti.

In linea di principio l'Organismo è convocato dal Presidente con almeno 5 giorni di preavviso (fatti salvi i casi di urgenza da valutarsi a cura del Presidente), mediante comunicazione telefonica o lettera raccomandata, fax, o e-mail contenente l'indicazione della data, del luogo, dell'ora della riunione e del relativo ordine del giorno.

Articolo 4 - Modalità di svolgimento

Per la validità delle riunioni dell'Organismo devono essere presenti almeno due membri del medesimo, le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti.

I contenuti delle riunioni e le decisioni assunte sono riportati nel verbale, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.